CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4761 del 23/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

TRA

l'**Università degli Studi di Palermo**, codice fiscale n. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Antonino Giarratano, autorizzato alla stipula del presente atto con D.R. n. 6466/2026 del 09/06/2026, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n, 61, d'ora in poi Università di seguito "**Università**";

E

la **Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore**, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, C.A.P. 20122, codice fiscale 04724150968, pec protocollo@pec.policlinico.mi.it, rappresentata dal Direttore Generale, Drott. Nicola Vincenzo Orfeo *(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)*, di seguito denominata "**soggetto ospitante o Ospedale**"

- entrambe congiuntamente denominate "Parti" –

VISTO

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- il Decreto n. 270/2004;

- la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- il D.I. n. 68/2015;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. D.R. n. 24/2025 del 07/01/2025;
- deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione nella seduta del 27/02/2026;
- deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia nella seduta del 28/05/2026;
- la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;

CONSIDERATO CHE

- la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;
- ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e,

per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono vidimare le attività svolte dai medici in formazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie articolazioni, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Anestesia e Rianimazione, la Dott.ssa Chiara Citelli, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università (d'ora in poi denominato "**specializzando**").

Art. 3 – Durata tirocinio

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando, indicato dal 01/12/2026 al 28/02/2027.

Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della Struttura Semplice Dipartimentale Anestesia Materno Infantile (d'ora in poi denominata SSD Anestesia Materno Infantile) con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività: assistenziali e di ricerca.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della Dott.ssa Simona Neri, indicata come tutor dalla Struttura Ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario, nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando, presso le articolazioni della Struttura Ospitante, è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Tutela assicurativa

La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia

per gli infortuni, è a carico del soggetto ospitante con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per colpa grave sono a carico dello specializzando.

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, lo specializzando è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a

quella già effettuata dall'Università;

c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.

L'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando; pertanto, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.lgs. 101/2020 e s.m.i.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università

Art. 14 – Modalità di stipula

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula,

L'imposta di bollo è a carico dell'Università e viene assolta con i numeri identificativi 01250901342752 – 01250901342901 del 05/08/2026.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali

Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente

convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

Art 18 – Norme finali

L'*Allegato 1: progetto formativo* costituisce parte integrante della presente convenzione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**

Il Direttore Generale

(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

Dr. Nicola Vincenzo Orfeo

……

Firmato digitalmente

Per l'**Università degli Studi di Palermo**

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia

Prof. Antonino Giarratano

……

Firmato digitalmente

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO

Dott.ssa Chiara Citelli

, lì ……